

## Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@lnd.it</u> Sito Internet: <u>campania.lnd.it</u>



## STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 23/GST del 07 febbraio 2023

### GIUSTIZIA SPORTIVA

# **GIUDICE SPORTIVO**

#### GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE C11

**GARE DEL 30/1/2023** 

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO** 

#### Gara del 30/1/2023 REAL PALOMONTE - U.S. FAIANO 1965

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio il reclamo proposti dalla società U.S. Faiano 1965 con cui è stata chiesta l'applicazione dell'art.55 delle N.O.I.F. (Causa di Forza Maggiore); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari accertamenti; letta la documentazione allegata al reclamo; ritenuta la stessa sufficientemente probante la sussistenza della causa della forza maggiore ai sensi dell'art.55 N.O.I.F. PQM accoglie il reclamo e per lo effetto dispone la trasmissione degli atti alla segreteria dell'attività agonistica per gli adempimenti consequenziali ossia la fissazione di nuova data per la disputa dell'incontro. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito

## GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2 C5

**GARE DEL 28/1/2023** 

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 28/ 1/2023 FOOTBALL CLUB ATLETICO - REAL TORRE DEL GRECO C5 Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Torre del Greco C5, avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata che si sarebbe svolta su impianto sportivo non conforme alle misure imposte dalla Regola n.1 del Regolamento del Giuoco del Calcio; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive. A riguardo va però precisato che la pec della società depositata nell'apposita sezione denominata Area Società del portale della Lega Nazionale Dilettanti è risultata inattiva; esperiti i necessari accertamenti sentito a chiarimenti il Direttore di Gara che con supplemento di rapporto specificava che:" le misure della tracciatura del Terreno di gioco che rilevavo insieme ai capitani di entrambe le società erano di una lunghezza dimetri 40,90 e una larghezza di 24,80. Avendo con me nel borsone il regolamento ufficiale del calcio a 5 a pagina otto dello stesso in allegato constatavo che le dimensioni rientravano nei limiti regolamentari"; a riguardo va evidenziato che il regolamento allegato dal Direttore di Gara e da egli dichiaratamente utilizzato quale parametro per le misure rilevate, non è applicabile ai campi scoperti dei campionati Regionali e Provinciali per i quali vige la disciplina di cui alla pagina n.19delle "DECISIONI UFFICIALI" contenute nel Regolamento

del Giuoco del calcio a cinque; tale disciplina prevede le seguenti misure: lunghezza minima 25 m massima 42 m; larghezza minima 15 m, larghezza massima 22 m; nel caso di specie risulta superata la larghezza massima del campo, misurata in 24,80 m a fronte dei previsti 22 m, con conseguente fondatezza del reclamo proposto; PQM dato atto della rituale comunicazione alle società interessate della seguente decisione ai sensi dell'art.67 comma 6 CGS, delibera in applicazione dell'art.10 del C.G.S. comma 5 lettera c)la ripetizione della gara in epigrafe; conferma i provvedimenti disciplinari adottati sul relativo C.U. e rimanda gli atti alla segreteria dell'attività agonistica del calcio a cinque per la fissazione di nuova data per la ripetizione della stessa. dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito

Pubblicato in NAPOLI il 07 febbraio 2023

Il Segretario Giuseppe Aversano Il Presidente Carmine Zigarelli